



**TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA**

N. 6115/2014 R.G.N.R.

N. 480/2018 R.G. Trib.

Udienza del 15 giugno 2021

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Foggia in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dott.ssa [redacted] con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Dott. [redacted] Vice Procuratore Onorario, e con l'ausilio dell'assistente giudiziario [redacted] ha pronunciato e pubblicato – mediante lettura del dispositivo – la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento penale a carico di:

**TINELLI LORITA** – nata a [redacted] in

Via [redacted] – libera, assente

Difesa di fiducia dagli Avv. [redacted] assenti, la seconda  
sostituita dall'Avv. [redacted]

**DE MARTINO FRANCESCO** – nato a [redacted] e ivi re-

sidente in Via [redacted] libero, assente

difeso d'ufficio dall'Avv. R. [redacted]

**TATARELLA MATTEO** – nato a [redacted]

te a [redacted] libero, assente

difeso d'ufficio dall'Avv. [redacted] presente

**IMPUTATI:** (*vedi allegato*)

**CONCLUSIONI:**

Il P.M. ha chiesto emettere una sentenza di non doversi procedere perché i reati ascritti sono estinti per prescrizione;

i Difensori si sono associati alle richieste del P.M.

N. 1746/2021 R.G.

**SENTENZE**

Depositata in

Cancelleria oggi

13.08.2021

Il Cancelliere

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

DOTT. [redacted]

Notificato estratto al  
contumace:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Prodotto

da:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Divenuta irrevocabile  
in data

\_\_\_\_\_

Il Cancelliere

Comunicata irrevocabilità  
della sentenza alla  
Segreteria P.M. (art.27  
D.M. n.334/89) in data

\_\_\_\_\_

**ESECUZIONE**

Trasmesso estratto al  
Pubblico Ministero (art.  
28 D.M. n.334/89) il

\_\_\_\_\_

N. 6115/14 R.G. notizie di reato/Mod. 21



PROCURA DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE  
FOGGIA

**RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO**

- Artt. 416, 417 c.p.p., 130 D. Lv 271/89 -

Al Giudice per  
l'udienza preliminare  
presso il Tribunale di

**FOGGIA**

Il Pubblico Ministero dott.ssa [redacted] Sost. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia.

Visti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe, nei confronti di:

- TINELLI Lorita, nata a [redacted] 49; difesa di fiducia dagli [redacted] con studio in Bari, il primo alla [redacted] la seconda alla [redacted]
- DE MARTINO Francesco, nato a [redacted] difeso d'ufficio dall'Avv. [redacted] con studio legale in Foggia alla [redacted]
- TATARELLA Matteo, nato a [redacted] difeso d'ufficio dall'Avv. [redacted]

**IMPUTATI**

**TINELLI LORITA**

A) Del delitto di cui all'art. 595 co. 1 e 3 c.p. perché, comunicando con più persone ed in particolare redigendo un articolo pubblicato sul "Quotidiano di Bari" e sul sito internet "controllomentale.wordpress.com" offendeva la reputazione di Di Marzio Raffaella con le affermazioni riportate nel contenuto dell'articolo, in particolare affermando che "la studiosa sembra offrire precise indicazioni al gruppo Arkeon su come aggirare le indicazioni della procura: ...la studiosa sembra indurre alcuni testimoni a ritrattare le dichiarazioni già rese durante le indagini alla Digos; ...la studiosa di religioni viene indagata per abuso della professione e associazione a delinquere e la sua posizione è ancora pendente presso la Procura di Bari: ...alcuni membri di Arkeon, insieme alla stessa studiosa, hanno creato una quindicina di blog a me dedicati con cui hanno tentato con ogni mezzo di minare la mia credibilità professionale. Mi hanno anche diffamata presso i miei contatti professionali e presso l'Ordine degli Psicologi nonché presso associazioni italiane ed estere con cui ho collaborato per anni".

Fatto commesso in Foggia in data 28.10.2012.

- ALEGATO SENT. N° 1746/2021 - [signature]

DE MARTINO FRANCESCO

B) Del delitto di cui agli artt. 595 co. 3 c.p. e art. 13 legge 08.02.1948 nr. 47 perché, redigendo l'articolo "Io perseguitata e minacciata da Arkeon" pubblicato sul "Quotidiano di Bari" offendeva la reputazione di Di Marzio Raffaella riportando le espressioni di cui al superiore capo di imputazione.

Fatto commesso in Foggia in data 12.12.2010

TATARELLA MATTEO

C) Del delitto di cui all'art. 57 c.p. in riferimento all'art. 595 c.p. perché, nella qualità di Direttore Responsabile del "Quotidiano di Bari" ometteva di esercitare sul contenuto dell'articolo redatto da De Martino Francesco e di cui al capo di imputazione sub B) il controllo necessario al fine di impedire che con le espressioni riportate nell'articolo fosse offesa la reputazione di Di Marzio Raffaella.

Fatto commesso in Foggia in data 12.12.2010

Identificata la persona offesa in:

• DI MARZIO Raffaella, nata a [REDACTED]

Evidenziata l'acquisizione delle seguenti fonti di prova:

Tutti gli atti contenuti nel fascicolo del P.M.

Visti gli artt. 416, 417 c.p.p.

CHIEDE

l'emissione del decreto che dispone il giudizio nei confronti dell'imputato e per il reato sopra citato.

ALLEGA

la lista dei testimoni di cui all'art. 468 c.p.p., con preghiera, in caso di emissione del decreto che dispone il giudizio, di deposito della stessa presso la competente cancelleria del Tribunale entro il termine di legge.

MANDA

alla Segreteria per gli adempimenti di competenza e in particolare per la trasmissione, unitamente alla presente richiesta, del fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti eventualmente compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari.

FOGGIA, li 22.02.17

Il sost. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Dott.ssa [REDACTED]

- segue allegato -



## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto che dispone il giudizio emesso in data 9 gennaio 2018 dal G.i.p. del Tribunale di Foggia, Tinelli Lorita, De Martino Francesco e Tatarella Matteo erano tratti a giudizio per rispondere dei reati a loro rispettivamente ascritti, così come indicati nell'allegato della presente sentenza.

Alla prima udienza dibattimentale, celebrata in data 20 febbraio 2018, il Giudice disponeva la rinnovazione delle notifiche nei confronti degli imputati e, pertanto, rinviava il processo all'udienza del 27 marzo 2018.

In tale data, il Giudice verificava la regolarità del contraddittorio, dichiarando l'assenza degli imputati Tinelli e Tatarella; tuttavia, disponeva nuovamente la notifica del decreto che dispone il giudizio nei confronti dell'imputato De Martino e, quindi, rinviava il processo all'udienza del 5 giugno 2018.

Dopo un ulteriore rinvio resosi necessario per il perfezionamento del contraddittorio, il processo perveniva all'udienza del 30 ottobre 2018.

Nel corso della suindicata udienza, il Giudice dichiarava l'assenza dell'imputato De Martino. Poi, il Difensore dell'imputata Tinelli eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Foggia e il Giudice, stante il carico del ruolo, rinviava il processo all'udienza del 27 novembre 2018 per lo scioglimento della riserva.

Dopo un rinvio richiesto dal Difensore dell'imputata Tinelli – disposto con sospensione dei termini di prescrizione del reato – il processo perveniva all'udienza del 18 dicembre 2018.

Nella predetta data, i Difensori dichiaravano di aderire all'astensione dalle udienze proclamata dalla Giunte delle Camere Penali; il processo – previa sospensione dei termini di prescrizione del reato – era quindi rinviato all'udienza del 9 aprile 2019.

Alla suddetta udienza, superate le questioni preliminari, il Giudice procedeva all'apertura del dibattimento e all'ammissione delle prove richieste dalle parti. Il processo, infine, era rinviato all'udienza del 22 ottobre 2019 per l'escussione dei testimoni indicati nella lista del P.M.

Nel corso della suindicata udienza, i Difensori dichiaravano nuovamente di aderire all'astensione dalle udienze proclamata dalla Giunte delle Camere Penali; pertanto, il processo – previa sospensione dei termini di prescrizione del reato – era quindi rinviato all'udienza del 10 marzo 2020.



Dopo un rinvio d'ufficio, disposto in applicazione dei DD. LL. nn. 11 e 18 del 2020, emanati per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Coronavirus, il processo perveniva all'udienza del 22 dicembre 2020.

Nel corso della suddetta data, le parti prestavano il consenso ad acquisire le annotazioni dei testi di P.G. [redacted] e [redacted] in luogo del loro ascolto. Il processo, poi, era rinviato all'udienza del 15 giugno 2021 per la citazione della persona offesa.

In tale data, il P.M. e le parti eccepivano concordemente l'estinzione dei reati per intervenuta prescrizione; il Giudice, pertanto, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, pronunciava la presente sentenza – mediante lettura del dispositivo in udienza – che di seguito si motiva.

#### MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Osserva questo Giudice che, dall'analisi degli atti acquisiti al fascicolo del dibattimento, debba essere emessa una sentenza di non doversi procedere nei confronti di Tinelli Lorita, De Martino Francesco e Tatarella Matteo in quanto i reati di cui all'imputazione sono estinti per il decorso del termine di prescrizione.

Occorre preliminarmente evidenziare che alla presente pronuncia si giunge a seguito del parziale svolgimento dell'attività istruttoria e che dalle prove assunte in dibattimento non emergono elementi che, con l'evidenza richiesta dall'art. 129, comma 2, c.p.p., conducano alla più favorevole assoluzione nel merito degli imputati.

In proposito, occorre evidenziare che la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che *“La formula di proscioglimento nel merito prevale sulla dichiarazione di improcedibilità per intervenuta prescrizione soltanto nel caso in cui sia rilevabile, con una mera attività ricognitiva, l'assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico dell'imputato ovvero la prova positiva della sua innocenza, e non anche nel caso di mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze. (in applicazione del principio, la Corte ha escluso l'operatività della disposizione dettata dall'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. in una vicenda in cui, ai fini della pronuncia assolutoria, sarebbe stata necessaria una verifica sulla attendibilità delle dichiarazioni testimoniali anche alla luce di un raffronto con altre evidenze probatorie)”* – Cfr. Cass. Pen. Sez. 6, Sentenza n. 10284 del 22/01/2014.

Appare chiaro che, nel caso di specie, le risultanze istruttorie, non solo orali ma anche documentali (si allude, in particolare, al contenuto delle annotazioni di P.G. acquisite con

il consenso delle parti), avrebbero richiesto una comparazione e una valutazione approfondita da parte di questo Giudice al fine di giungere ad un pronunciamento di assoluzione o di colpevolezza; in applicazione del citato principio di diritto, pertanto, si impone di privilegiare la declaratoria di improcedibilità per estinzione del reato.

Ciò detto e passando ora alla maturazione del termine di prescrizione, deve evidenziarsi che i reati di diffamazione contestati rispettivamente agli imputati risultano commessi nelle date del 12 dicembre 2010 e del 28 ottobre 2012. Per comodità espositiva, si prenderà in considerazione solo tale ultima data, atteso che quello che si dirà per l'episodio più recente, varrà *a fortiori* per quello più risalente.


In proposito, l'art. 157 c.p., nella formulazione introdotta dalla legge n. 251/2005, entrata in vigore il 9 dicembre 2005, certamente applicabile al caso di specie, prevede un termine di prescrizione pari al tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge per il reato in contestazione, e, comunque, non inferiore a sei anni per i delitti (termine che verrà preso in considerazione nel caso di specie) e a quattro per le contravvenzioni.

Il successivo art. 158 c.p., poi, prevede che il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione. Avendo i reati per cui si procede natura istantanea, tale momento coincide proprio con quello indicato nella contestazione, cioè il 28 ottobre 2012.

A quanto già evidenziato, va aggiunto che la disciplina contenuta nell'art. 161 c.p., pur prevedendo delle ipotesi di interruzione del corso della prescrizione (con la conseguenza che la prescrizione interrotta ricomincia a decorrere *ex novo*), stabilisce la regola generale per cui *"in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere"*.

Nella fattispecie all'attenzione di questo Giudice, il termine di prescrizione del reato è stato interrotto dall'emissione del decreto di citazione a giudizio in data 9 gennaio 2018; dal giorno dell'interruzione, pertanto, il termine prescrizionale ha ricominciato a decorrere, ma – pur contemplando i periodi di sospensione della prescrizione pari ad anni uno e giorni venti – nella data del 18 maggio 2021 è maturato comunque quello massimo previsto dalla legge, ai sensi dell'art. 161, comma 2, c.p. per i delitti (pari ad anni sette e mesi sei).

Il decorso del termine di prescrizione massimo previsto dalla legge comporta, pertanto,



l'estinzione dei reati contestati al Tinelli, De Martino e Tatarella, con la conseguenza che nei loro confronti deve essere emessa sentenza di non doversi procedere.

Il carico dell'ufficio e l'assunzione in decisione nella medesima data di numerose pronunce giustificano la riserva di un termine per il deposito dei motivi, che si indica in giorni novanta.

**P.Q.M.**

Letto l'art. 129 c.p.p., dichiara non doversi procedere nei confronti di TINELLI LORITA, DE MARTINO FRANCESCO e TATARELLA MATTEO in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti perché sono estinti per il decorso del termine di prescrizione.

Indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.

Foggia, 15 giugno 2021

Il Giudice

